



ACCESSO CIVICO

Modalità di esercizio dell'accesso civico

[art. 5, comma 2, D.Lgs. 14/03/2013, n°33, Delibera ANAC 28/12/2016, n°1309, art. 2, comma 9-bis, Legge 07/08/1990, n°241]

Qualora si abbia constatato che nella sezione “Consiglio trasparente” del sito istituzionale di questo Ente [\[www.ordinearchitettiterni.it\]](http://www.ordinearchitettiterni.it) non siano presenti informazioni e dati obbligatori che si ritiene di dover conoscere, è possibile esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n°33, così come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n°97.

La richiesta può essere inoltrata, gratuitamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delegato dall'Ordine, nella persona del Consigliere Junior Arch. Junior Moreno Polleggioni, con le seguenti modalità:

- A mezzo posta all'indirizzo:
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni, Piazza San Giovanni Decollato, 1 – 05100 Terni,
- A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
oappc.terni@archiworldpec.it

Entro 30 giorni l'Ordine dovrà procedere alla pubblicazione del documento, dell'informazione, o del dato richiesto, sul proprio sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente al richiedente al quale sarà comunicata l'avvenuta pubblicazione e fornito il collegamento ipertestuale per la verifica.

Avverso la decisione del R.P.C.T. è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 02/07/2010, n°104.